

## AC 150

*Audizione del 16 maggio 2024*

*Avv. Massimo Medugno,*

*Direttore Generale Associazione Italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta*

E' auspicabile la rivisitazione e razionalizzazione dei controlli pubblici di attività private, anche al fine di eliminare le duplicazioni e le interferenze tra le diverse tipologie di ispezioni.

Le direttrici di questo intervento riformatore dovrebbero riguardare:

- 1. l'eliminazione delle sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse e l'introduzione di forme di coordinamento delle attività di controllo;*
- 2. l'introduzione del principio di proporzionalità nel nostro sistema ispettivo: la frequenza dei controlli in Italia prescinde dalla dimensione delle imprese su cui il controllo viene esercitato, dal settore di attività in cui le imprese operano e, soprattutto, dalle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici sottesi alle attività ispettive. È dunque necessario introdurre un sistema di controlli basato sulla pianificazione *risk-based*, fondato sulla valutazione della "pericolosità" dei possibili destinatari del controllo. A tal fine, assumono particolare rilevanza forme stringenti e vincolanti di collaborazione tra le diverse amministrazioni per lo scambio di dati e informazioni, nonché una reale informatizzazione di tutto il sistema dei controlli;*
- 3. una maggiore attenzione alla qualità della regolazione nella costruzione dell'apparato sanzionatorio, con un ampio coinvolgimento nella fase istruttoria dei destinatari delle regole. In tal senso, è fondamentale il costante confronto con i corpi intermedi per la costruzione e la realizzazione di una riforma dei controlli. Questo aspetto non riguarda direttamente lo schema oggetto di esame, ma influisce profondamente sul sistema dei controlli ed è, quindi, tornare ad evidenziarlo. Inoltre, i dati a disposizione delle amministrazioni, sempre più completi anche grazie ai recenti sistemi di trasmissione telematica, dovrebbero consentire la rilevazione automatica di incongruenze ed errori e, di conseguenza, una differente valutazione in sede di controllo. In termini generali è, poi fondamentale che il regime sanzionatorio sia in grado di riflettere la gravità della violazione e che le attuali misure, gravose e sproporzionate rispetto la condotta che si intende perseguire, siano rimodulate (es. distinguere gli omessi versamenti per grave carenza di liquidità dai comportamenti fraudolenti e simulatori);*
- 4. il rafforzamento dell'enforcement cooperativo, che affianchi a strumenti di carattere autoritativo (es. diffida) anche attività non strettamente procedimentali (es. lettere di invito alla compliance), che favoriscano il confronto tra amministrazioni e imprese. Tale attività cooperativa assume particolare rilievo e utilità quando è preventiva, poiché consente alle imprese di avere una compiuta visione della posizione dell'Amministrazione già prima di porre*

in essere un determinato comportamento; si tratta di istituti già sperimentati in alcuni ambiti, come quello fiscale, che dovrebbero essere implementati e rafforzati con una applicazione generalizzata;

5. *la previsione di misure di semplificazione e di misure a carattere premiale che siano di reale e valido supporto alle imprese e che valorizzino il livello di compliance delle imprese (es. implementazione dei benefici connessi agli indici di affidabilità sintetica previsti in ambito fiscale e la loro estensione ad altri settori) e l'esito positivo dei controlli (es. sistemi di rating). Al riguardo, si rileva che, gli sforzi e gli oneri imposti alle imprese per attuare il processo di digitalizzazione ed efficientamento del sistema di documentazione elettronica e trasmissione telematica dei dati delle operazioni effettuate dovrebbero essere "restituiti" nella fase di amministrazione e controllo, al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative (prime tra tutte quelle di rimborso dei crediti tributari). Questo sarebbe da ulteriore stimolo alla previsione e implementazione di presidi organizzativi da parte delle imprese, non soltanto nel riconoscere loro un'efficacia esimente in sede sanzionatoria ma, ancor prima, di escludere almeno in prima battuta tali imprese dal perimetro dei soggetti da sottoporre a controlli da parte di determinate autorità pubbliche.*

*L'AC 150 appare essere in linea con le direttrici sopra evidenziate e, quindi, la valutazione non può essere che positiva.*

*Di seguito alcuni commenti ed osservazioni di dettaglio:*

*Art. 2 : introduzione dell'esigenza di uniformità applicativa: è un tema che non riguarda, evidentemente, solo i controlli ma anche la qualità delle norme. E, tuttavia, l'uniformità applicativa è una esigenza molto forte.*

*Art. 3: al comma 3 vanno aggiunti i rapporti di monitoraggio che vengono "prescritti" dalle autorizzazioni: ad esempio, dalle AIA ( Autorizzazioni Integrate Ambientali).*

*Art. 4: molto interessante la norma sui documenti e le informazioni disponibili nel "fascicolo informativo o comunque in loro possesso" .*

*Art. 5: al comma 1 aggiungere "o risposte ad interpellati".*

*al comma 2 si propone di aggiungere " e di assicurare la uniformità applicativa"*

*Art. 6: si propone di elevare a 15000 euro il massimo della sanzione amministrativa pecuniaria per gli illeciti amministrativi.*

*Art. 7: molto positiva l'introduzione della possibilità di "interpellare" l'amministrazione centrale competente da parte delle associazioni nazionali di categoria. Si suggerisce di introdurre un termine (90 giorni dall'interpello e 60 dalla richiesta di integrazioni).*